<u>LE PRESENTI DISPOSIZIONI FANNO PARTE INTEGRANTE DEL</u> DDG N. 3713 DEL 21/12/2018

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020

MISURA 5 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

SOTTOMISURA 5.1

"Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici"

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA

INDICE

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI	Pag. 3
2. DOTAZIONE FINANZIARIA	Pag. 6
3. OBIETTIVI	Pag. 6
4. DEFINIZIONI	Pag. 7
5. BENEFICIARI	Pag. 7
6. REQUISITI DI ACCESSO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	Pag. 7
7. COMPLEMENTARIETA' CON ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EUROPEI	Pag. 9
8. INTERVENTI AMMISSIBILI	Pag. 9
9. SPESE AMMISSIBILI	Pag. 10
10. INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI	Pag. 13
11. LOCALIZZAZIONE	Pag. 13
12. CRITERI DI SELEZIONE	Pag. 13
13. INTENSITA' DEL SOSTEGNO E MASSIMALI DI SPESA	Pag. 14
14. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	Pag. 15
15. MODALITA' DI ATTIVAZIONE E ACCESSO ALLA MISURA	Pag. 16
16. DOMANDA DI SOSTEGNO	Pag. 16
17. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	Pag. 23
18. DOMANDA DI PAGAMENTO	Pag. 25
19. VARIANTI IN CORSO D'OPERA	Pag. 30
20. CONTROLLI E SANZIONI	Pag. 30
21. DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 30
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag. 31
23. INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATTI	Pag. 31

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

La sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana PSR Sicilia 2014/2020, d'ora in poi "PSR", approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24/11/2015, successivamente modificato con decisioni C(2016) 8969 final del 20/12/2016, C(2017) 7946 final del 27.11.2017 e C(2018) 615 final del 30/01/2018 (ver. 5.0). Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici della sottomisura 5.1 e per quanto non espressamente previsto nelle stesse si rimanda alle "Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale, emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. consultabili sul sito: www.psrsicilia.it.

Principali riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
 - Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Decisione della Commissione europea C(2015) 8403 final del 24 novembre 2015, che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 1.5 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016;
- Decisione della Commissione europea C(2016) 8969 final del 20 dicembre 2016, che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 2.1 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15/02/2017;
- Decisione della Commissione europea C(2017) 7946 final del 27 novembre 2017, che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea approvato con Delibera di Giunta n. 2 del 23 gennaio 2018;
 - Decisione della Commissione europea C(2018) 615 final del 30 gennaio 2018, che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea;

- Decisione della Commissione europea C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018, che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Siciliana (ver. 5.0) e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea;
- D.A. n. 01/GAB del 25/01/16 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea di costituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020;
- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 Istruzioni operative n. 11 Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- D.M. 15 gennaio 2015 n. 162 e D.M 20/03/2015 n. 1922 relativi alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 Istruzioni operative n.25 D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Decreto legislativo n. 102/2004 Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38, modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82 dal decreto legislativo 26 marzo 2018 e s. m. i.;
- Decreto legislativo 27/05/1999 n. 165 e Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- Direttiva 2002/89 del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- Decreto Ministeriale 24/7/2003 sull'organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto;
- Decreto Legislativo n. 214/2005 Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- Decreto Ministeriale 4/5/2006 sulla produzione di materiale di moltiplicazione delle specie da frutto;
- Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2014, cosiddetto "decreto ponte" sugli aiuti di stato per le avversità assimilabili alle calamità naturali;
- Decreti di lotta obbligatoria agli organismi nocivi, adottati ai sensi Decreto Legislativo n.
 214/2005 Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

- Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 art. 80;
- Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (PAI 2004);
- Decreto del Dirigente Generale dello Sviluppo Rurale del 6 dicembre 2016 che, per quanto riguarda la qualificazione delle piante e del materiale di moltiplicazione dei fruttiferi, recepisce le direttive comunitarie sui requisiti dei materiali di categoria CAC e certificati;
- Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" 2014/2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, predisposte sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per l'intero periodo di programmazione è di € 5.000.000,00 di cui FEASR € 3.025.000,00, salvo eventuali interventi di rimodulazione finanziaria.

3. OBIETTIVI

La sottomisura 5.1 sostiene investimenti di miglioramento delle condizioni ambientali del territorio agricolo regionale, investimenti che contribuiscono alla mitigazione dei problemi legati al dissesto idrogeologico ed all'erosione dei suoli, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di mantenimento del potenziale produttivo agricolo, nonché di accessibilità e fruibilità del territorio e di elevati costi di manutenzione e/o ripristino. Obiettivo, pertanto, della operazione è quello di sostenere investimenti in azioni di prevenzione volto a ridurre il rischio di subire danna da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, che rende gli operatori del settore primario particolarmente esposti a perdite del potenziale produttivo.

Negli ultimi anni il territorio regionale è stato colpito da fenomeni avversi di particolare intensità e da fitopatie particolarmente virulente e di difficile contenimento.

A lunghi periodi di siccità si sono avvicendati eventi estremi molto intensi quali piogge persistenti e intense, straordinarie grandinate, venti impetuosi, trombe d'aria e eventi a carattere ciclonico, che hanno avuto gravi ripercussioni sul potenziale produttivo agricolo, nonché sulle strutture e infrastrutture per l'innesco di numerosi fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico che hanno ulteriormente segnato il territorio regionale, già caratterizzato da vaste aree a rischio di frana molto elevato ed elevato, nonché a rischio idraulico (piene).

Per quanto concerne le emergenze fitosanitarie, le più recenti riscontrate nel territorio regionale riguardano il Citrus Tristeza Virus CTV, il virus Sharka delle drupacee (PPV), nonché il Tomato yellow leaf curl virus – TYLCV e le sue varianti virulente soprattutto su pomodoro. A riguardo, l'Amministrazione regionale ha provveduto ad emanare i relativi decreti regionali di lotta obbligatoria, a delimitare le aree interessate dagli organismi nocivi e a definire le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione dei focolai.

L'azione di prevenzione sostiene la realizzazione di investimenti aziendali e interaziendali per la gestione del rischio climatico (avversità abiotiche) con impianti di reti antigrandine e del rischio idrogeologico, mediante la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica e/o canali di scolo prioritariamente in aree classificate a pericolosità geomorfologica e idraulica elevata/molto elevata. La sottomisura 5.1 risponde alla priorità 3 e al Fabbisogno 10 "Favorire l'accesso agli strumenti di

gestione del rischio alle imprese" e contribuisce direttamente al focus area 3 b) agli obiettivi trasversali Ambiente e Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Nell'ambito dei rischi da calamità naturali rientrano gli interventi di prevenzione alle fitopatie (avversità biotiche), nei cui confronti la Regione ha messo in campo azioni di contenimento e dei quali occorre contrastare la ulteriore diffusione. Gli investimenti sono essenzialmente mirati ad incrementare il livello di prevenzione della produzione di piante vive e di ortaggi, mediante l'acquisto e la messa in opera d'impianti con reti protettive antinsetto e l'adeguamento, per i soli vivai, delle strutture serricole esistenti.

4. **DEFINIZIONI**

Ai fini dell'attuazione della presente sottomisura ed in conformità all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, si considera:

- "Avversità atmosferica": un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
- "Calamità naturale": un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;
- "Evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.

5. BENEFICIARI

I beneficiari delle sottomisura sono gli imprenditori agricoli singoli o loro associazioni, nonché gli Enti pubblici delegati a norma di legge in materia di bonifica, per investimenti in azioni di prevenzione da rischi di inondazioni/alluvioni volti a prevenire la perdita del potenziale produttivo agricolo.

La normativa di riferimento per la definizione di imprenditore agricolo, è costituita dall'articolo 2135 del codice civile. Nel caso di imprese agricole associate, i titolari delle stesse devono essere imprenditori agricoli.

Con riferimento alle fitopatie, l'istanza può essere presentata da imprenditori agricoli che già conducono, in forma singola o associata, aziende di produzione di piante vive destinate all'uso produttivo e/o ornamentale, secondo regolare autorizzazione vivaistica rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale, in applicazione del D.Lgs. n. 214/2005 e s.m.i., nonché delle normative concernenti la materia. Inoltre, i richiedenti devono essere in regola con i versamenti delle tariffe fitosanitarie obbligatorie.

Per quanto concerne esclusivamente l'acquisto e la messa in opera d'impianti con reti protettive antinsetto, possono presentare domanda anche gli imprenditori agricoli che producono in serra ortaggi di piante ospiti del Tomato yellow leaf curl virus – TYLCV e le sue varianti (zucchino, melone e pomodoro), in zone delimitate o a rischio fitosanitario.

In particolare il beneficiario dovrà essere titolare di partita IVA con codice di attività agricola, iscritto ai registri della C.C.I.A.A., nella sezione speciale aziende agricole, essere iscritto all'INPS ed avere un titolo di piena disponibilità dei beni su cui realizzare gli investimenti.

6. REQUISITI DI ACCESSO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Ai sensi del DPR 503/99 e del D. Lgs 99/2004, i beneficiari, compresi gli Enti pubblici, hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 avente per oggetto "Manuale delle procedure del

fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" ed eventuali modifiche ed integrazioni. I beneficiari hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche.

In caso di interventi proposti dai Enti pubblici dovrà essere stabilito un nesso tra l'investimento e il potenziale produttivo agricolo.

6.1 Condizioni di ammissibilità specifiche per le avversità abiotiche

Il proponente della domanda deve produrre un programma di intervento dal quale si possano evincere almeno i seguenti elementi:

- la situazione di rischio/pericolo attuale dell'azienda/area oggetto dell'intervento;
- la situazione di rischio/pericolo attuale del potenziale produttivo agricolo oggetto dell'intervento;
- la descrizione tecnica dell'intervento proposto e come si integra con le caratteristiche morfologiche del territorio e con il reticolo idrografico esistente;
- in caso di interventi proposti dai Consorzi di bonifica, il nesso tra l'investimento proposto ed il potenziale produttivo agricolo, anche in termini di rischi per il potenziale agricolo presente sull'area di intervento, le soluzioni proposte per arginare i rischi individuati, il numero di aziende agricole e la superficie agricola interessata;
 - il quadro finanziario dell'intervento.

La realizzazione degli interventi deve essere coerente con il Piano di assetto idrogeologico (PAI) e con gli indirizzi della direttiva 2007/60/CE in attuazione delle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni.

Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, nel rispetto dell'art. 45 del Regolamento (UE) 1305/2013, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale, effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di intervento di cui trattasi.

6.2 Condizioni di ammissibilità specifiche per le avversità biotiche (fitopatie)

Per accedere al sostegno, un'ulteriore condizione di ammissibilità è costituita dal riconoscimento delle condizioni di rischio fitosanitario per singolo organismo nocivo, da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, nelle superfici oggetto d'intervento. A riguardo, il rischio fitosanitario s'intende riconosciuto per le aree d'insediamento, tampone, sicurezza, indenni e contaminate, ufficialmente delimitate dal Servizio Fitosanitario con riferimento allo specifico organismo nocivo.

Nei casi di zone non ancora delimitate dal Servizio Fitosanitario, ai soli fini dell'applicabilità degli interventi, il rischio dovrà essere attestato dal competente Ufficio di zona del Servizio Fitosanitario, fermo restando quanto previsto dai criteri di selezione, per il calcolo del punteggio utile al collocamento nella graduatoria di merito delle istanze.

In prima applicazione gli interventi saranno rivolti alla prevenzione dei seguenti patogeni: con riferimento alle drupacee il virus della *Sharka* (PPV), per gli agrumi il virus della *Tristeza* (CTV) per le ortive in serra (melone, zucchino e pomodoro) il Tomato yellow leaf curl virus – TYLCV e le sue varianti.

Per quanto concerne i vivai, il proponente, al momento della domanda, deve già produrre piante vive destinate all'uso produttivo e/o ornamentale, secondo regolare autorizzazione vivaistica rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale, in applicazione del D.Lgs. n. 214/2005 e s.m.i., nonché delle normative concernenti la materia. Inoltre, i richiedenti devono essere in regola con i versamenti delle tariffe fitosanitarie obbligatorie.

Con riferimento alle ortive, il soggetto richiedente dovrà comprovare la produzione aziendale in strutture serricole delle specie ospiti del TYLCV e sue varianti.

7. COMPLEMENTARIETA' CON ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EUROPEI

Gli interventi proposti dovranno rispettare le linee di complementarietà indicate nel cap. 14 PSR Sicilia 2014/2020.

8. INTERVENTI AMMISSIBILI

La sottomisura prevede il sostegno di interventi che potranno essere sia aziendali che interaziendali, realizzati da imprenditori agricoli singoli o loro associazioni, per investimenti in azioni di prevenzione per la gestione del rischio climatico, con impianti di reti antigrandine, e del rischio idrogeologico, mediante la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica e/o realizzazione e riefficientamento di canali di scolo in aree classificate a pericolosità geomorfologica e idraulica elevata/molto elevata. Si prevede, inoltre, di sostenere gli investimenti, realizzati da Enti pubblici delegati a norma di legge in materia di bonifica, per il miglioramento delle infrastrutture destinate alla regimazione dei deflussi superficiali ed al controllo dei livelli di falda freatica, finalizzato ad evitare i rischi di inondazione/alluvioni/esondazioni che possono determinare la perdita del potenziale produttivo agricolo. Si precisa che, in coerenza con l'art. 18 par. 2 del Regolamento 1305/2013, per gli interventi dei soggetti pubblici deve sussistere un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

Come previsto dalla sottomisura, il sostegno potrà interessare altresì le condizioni di rischio fitosanitario. Gli interventi sono essenzialmente mirati ad incrementare il livello di prevenzione della produzione di piante vive e di ortaggi, mediante l'acquisto e la messa in opera d'impianti con reti protettive antinsetto e l'adeguamento, per i soli vivai, di strutture serricole già esistenti.

E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto definitivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Il progetto è ritenuto esecutivo e cantierabile quando sia stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti e, in conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Trascorso il predetto termine perentorio assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando.

8.1 Avversità abiotiche

La presente tipologia di intervento sostiene la realizzazione di investimenti aziendali e interaziendali destinati alla:

- Riduzione dei danni sulle produzioni agrarie, attraverso il finanziamento di interventi tesi a dotare le aziende di impianti antigrandine;
- Prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico del suolo, attraverso il finanziamento di opere di ingegneria naturalistica (ad esempio viminate, fascinate e palizzate) tese alla difesa e tutela del territorio:
- Realizzazione di investimenti per opere di regimentazione delle reti di scolo e smaltimento finalizzate al contenimento del trasporto solido ed alla riduzione della velocità di deflusso delle piene;
- Realizzazione di sistemi finalizzati alla difesa da frane (muri di sostegno, paratie, gabbionate, gradinate, reti metalliche);
- Sistemazione e risagomatura delle sezioni idrauliche dei canali consortili e dei fossi in terra battuta aziendali finalizzate a garantire il deflusso delle piene e le aree agricole limitrofe ai corsi d'acqua;

• Investimenti per la realizzazione o il riefficientamento di canali consortili a cielo aperto mediante interventi sugli alvei artificiali quali arginature, ricalibrature, risagomature, nonché attraverso la realizzazione di diversivi o scolmatori, serbatoi di laminazione, casse di espansione, briglie o pareti gabbionate di contenimento.

Tali opere non devono configurarsi come miglioramenti fondiari (finanziati dalla misura 4.1.1.), ma hanno prevalentemente una finalità di prevenzione delle calamità.

8.2 Avversità biotiche

Per la prevenzione delle fitopatie, possono essere finanziati i seguenti interventi distinti in base al soggetto richiedente:

Vivai

 Adeguamento di strutture serricole già esistenti, per incrementare il livello di protezione fitosanitaria di piante e relativo materiale di moltiplicazione, nonché l'acquisto e la posa in opera di reti antinsetto da destinare alle serre del vivaio.

Produttori Serricoli

O Acquisto e posa in opera di reti antinsetto da applicare a serre già esistenti.

9. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese che prevedono sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, di tipo biotico o abiotico, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, in conformità a quanto previsto all'art. 18 lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

9.1 Spese ammissibili per le avversità abiotiche

Sono ritenuti ammissibili a finanziamento interventi per la realizzazione di impianti antigrandine e le opere di regimazione idraulica e di sistemi finalizzati alla difesa da frane.

Relativamente agli impianti antigrandine le spese ammissibili sono:

- a) acquisto materiali e attrezzature agricole (ancoraggi, pali, fili e funi, copri pali, rete antigrandine, placchette);
 - b) spese per l'istallazione dell'impianto antigrandine.
 - Si precisa che gli impianti antigrandine non devono riguardare colture erbacee e orticole.

Per le **reti antigrandine e le attrezzature agricole** le spese ammissibili sono quelle previste dalle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale" relative al PSR Sicilia 2014/2020 – Cap. 6 *Criteri per l'ammissibilità delle spese* – Par. 6.1 *Investimenti materiali realizzati da privati*.

Per le opere di regimazione idraulica e di sistemi finalizzati alla difesa da frane, sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi:

- 1. adeguamento della sezione dei canali e dei fossi in terra battuta esistenti;
- 2. riefficentamento di canali obsoleti;
- 3. creazione di nuovi canali naturaliformi;
- 4. realizzazione di arginature e opere di consolidamento spondale finalizzate alla protezione delle

aree agricole limitrofe ai corsi d'acqua;

- 5. opere di drenaggio, terrazzamento, ciglionamento;
- 6. interventi di ingegneria naturalistica;

7.creazione di serbatoi di laminazione, casse di espansione, briglie e pareti gabbionate di contenimento.

Sono ammissibili oltre alle spese per l'esecuzione dei lavori anche l'acquisto del materiale utilizzato per la realizzazione di impianti di drenaggio sotterraneo, nonché per il terrazzamento o il ciglionamento delle scarpate.

Inoltre sono previste, secondo le "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale" – relative al PSR Sicilia 2014/2020 - Cap.~6~Criteri~per~l'ammissibilità~delle~spese – Par.~6.10~Fornitura~di~beni~e~servizi~senza~pagamento~in~denaro,~le~spese~per~lavori~in~economia,~purché~vengano~eseguiti~nel~rispetto~della~normativa~sul~codice~degli~appalti,~di~cui~al~D.Lgs.~n.~50/2016.

Mentre per la fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro valgono disposizioni previste al paragrafo 3.7 delle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020, predisposte sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Infine per le sistemazioni con interventi di ingegneria naturalistica, sono ammissibili le spese previste nel documento di indirizzo della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste "Manuale per la corretta realizzazione e manutenzione delle opere di salvaguardia dei versanti", approvato con D.P. n. 158/S.6/S.G. del 10 aprile 2012 e consultabile sul sito della Regione Siciliana- Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Comando del Corpo Forestale Piano Forestale Regionale – Documento di indirizzo E.

9.2 Spese ammissibili per le avversità biotiche (fitopatie)

Con riferimento alle avversità biotiche, sono ammesse le spese per i seguenti interventi, il cui costo deve essere calcolato sulla base delle pertinenti voci del vigente prezzario regionale, per opere ed interventi in agricoltura:

Vivai

- Interventi di adeguamento di serre già esistenti, per la realizzazione di: schermatura fissa con rete antinsetto ed estrattore di umidità; vestibolo d'ingresso di almeno mt. 2 di larghezza, dotato di ventola di espulsione dell'aria; doppia porta di entrata preferibilmente di tipo scorrevole, dotata di automatismo per evitare l'apertura contemporanea delle porte. Le reti devono essere costituite da una maglia con non meno di 20 fili in ordito e 10 per trama (reti anti afidi).

Produttori serricoli

 acquisto e posa in opera di reti antinsetto a maglie fini e accessori, da utilizzare nelle serre di produzione aziendali esistenti, in grado di ostacolare anche l'ingresso del vettore Bemisia tabaci, per la salvaguardia delle produzioni di pomodoro, zucchino e melone.

In linea generale, relativamente agli impianti antinsetto con reti le spese ammissibili sono:

- a) acquisto materiali e attrezzature agricole (reti, ancoraggi, pali, fili e funi, copri pali, placchette);
- b) spese per l'istallazione dell'impianto.

Per quanto non previsto, si farà riferimento alle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale" relative al PSR Sicilia 2014/2020 – Cap. 6 Criteri per l'ammissibilità delle spese – Par. 6.1 Investimenti materiali realizzati da privati.

9.3 Spese generali (avversità abiotiche e biotiche)

Le spese generali possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12% dell'importo dei lavori, al netto delle spese stesse, e così distinte:

- 1. onorari di professionisti e/o consulenti, per:
 - studi di fattibilità;
 - valutazioni di incidenza e di impatto ambientale, ove pertinenti;
 - stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali a corredo della domanda di sostegno;
 - direzione, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo dei lavori;
 - predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa ai fini della presentazione delle domanda di pagamento anticipo, sal e saldo, nonché della domanda di sostegno;
 - redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.lgs n. 494 del 14/08/1996 e s.m.i., nel caso in cui ne ricorrano le condizioni nel cantiere di lavoro.

Per le spese relative alle sopra elencate attività, qualora non sia prevista l'applicazione del codice degli appalti, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140 e ss.mm.ii. La parcella, relativa all'incarico ricevuto dal professionista e/o consulente, immediatamente riconducibile all'intervento oggetto di finanziamento, dovrà riportare la descrizione analitica delle singole voci, distinte anche per tipologia di prestazione offerta, con la puntuale indicazione del numero di ore impiegate e del relativo costo orario. Nella parcella dovrà essere riportata la seguente dicitura " la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n.140 del 20/07/2012 e s.m.i.". Tuttavia l'importo massimo ammissibile a contributo è quello risultante dall'applicazione dei valori percentuali riportati nel Prezzario Regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015, ovvero:

- a) max 7% per i progetti redatti da tecnici progettisti laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Consigli professionali competenti;
- b) max 6% per i progetti redatti da tecnici progettisti non laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi collegi;
- c) max 3% sull'importo delle attrezzature mobili previste nei progetti redatti da tecnici progettisti sia laureati che non laureati;
- d) max 1% per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, di cui al D.lgs. n. 494/1996 e s.m.i.

Le spese relative ai punti a, b, e c non sono cumulabili.

L'affidamento degli incarichi professionali relativi alle attività di cui al presente punto 1 dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda di sostegno e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione.

2. altre spese per:

- garanzie fideiussorie per la concessione di anticipi;
- azioni di informazione e comunicazione, da realizzare in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016.

In ogni caso l'importo massimo ammissibile al contributo delle spese di cui al punto 2) non potrà essere superiore al 5% e si dovrà fare riferimento, ai fini della ragionevolezza dei costi, al confronto di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza o al listino dei prezzi di mercato "realistico" o alla valutazione del tecnico effettuata sulla scorta di una accurata e documentata indagine di mercato, ad esclusione delle polizze, delle spese relative al conto corrente e delle spese relative alle parcelle notarili.

10. INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammesse le seguenti spese per:

- ripristino e/o ristrutturazione di fabbricati e impianti arborei;
- realizzazione e ripristino di serre;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- acquisto di diritti di produzione agricola, diritti all'aiuto;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro nel caso in cui il contributo pubblico è pari al 100%;
- acquisto di materiali usati;
- acquisto di beni di consumo
- realizzazione di frangiventi e/o impianti irrigui.

Per quanto riguarda le ulteriori spese, non è ammissibile l'IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA, come indicato nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020.

11. LOCALIZZAZIONE

La sottomisura 5.1 si applica nell'intero territorio regionale.

12. CRITERI DI SELEZIONE

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020, riportati sul sito www.psrsicilia.it e vigenti alla data di pubblicazione del bando.

Le tabelle dei criteri di selezione riportano per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all'atto di presentazione della domanda.

Per la predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento, si terrà conto del punteggio complessivo conseguito.

Ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione facente parte della domanda di sostegno riportante i criteri di selezione e i relativi punteggi ed eventuali priorità; l'assenza della suddetta scheda, l'omessa o errata compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti il relativo punteggio auto attribuito non sarà convalidato. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti progettuali che possano comportare una modifica dei requisiti e della classe delle tabelle dei criteri, in base ai quali il progetto è stato valutato

ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comportino un'alterazione superiore al 10% della spesa già approvata per la singola categoria di intervento, fermo restando il valore complessivo del progetto inizialmente approvato.

13. INTENSITA' DEL SOSTEGNO E MASSIMALI DI SPESA

L'intensità del sostegno, concesso sotto forma di contributo in conto capitale, nell'ambito della presente sottomisura è pari alle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1305/2013:

- 80% del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori e, in generale, per gli investimenti non riguardanti infrastrutture (anche per gli associati vale 80% se non riguarda infrastrutture);
- 100% del costo dell'investimento ammissibile solo per gli investimenti in infrastrutture per interventi di prevenzione realizzati collettivamente da più beneficiari o da Enti pubblici a condizione che vi sia un nesso con la produzione agricola.

Ai fini della presentazione della domanda valgono le seguenti regole:

- a) nell'ambito della stessa sottomisura è tuttavia possibile che un unico soggetto, inteso come Unità tecnico economica, possa presentare più domande di sostegno, finalizzate al finanziamento di interventi in ambiti territoriali distinti, che godano di una propria autonomia funzionale.
- b) ciascuna domanda non deve fare riferimento a più soggetti o a più aziende agricole, intese come Unità tecnico economiche;

Nell'ambito della presente sottomisura non è concesso alcun sostegno per il mancato reddito, conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico (cfr paragrafo 4 articolo 18 Reg. UE 1305/2013).

13.1 Avversità abiotiche

Per gli interventi che hanno una finalità di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, di origine abiotica, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, la *spesa minima ammissibile*, è pari a **euro 30.000,00** e la *spesa massima ammissibile* è pari a **euro 150.000,00**.

Di seguito si riportano i tetti di spesa con le relative aliquote di sostegno:

Beneficiari	Spesa minima per intervento	Spesa massima ammissibile per socio	Aliquota	Aliquota 100% solo per investimenti in infrastrutture	Spesa massima per intervento
Imprenditori agricoli singoli	30.000,00		80%		150.000,00
Imprenditori agricoli associati	30.000,00	150.000,00	80%	100%	600.000,00
Enti Pubblici delegati a norma di legge	30.000,00			100%	600.000,00

Per le domande presentate da agricoltori in forma associata, tali massimali sono da intendersi riferiti ad ogni impresa agricola socia, che partecipa all'investimento.

13.2 Avversità biotiche (fitopatie)

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale ed è pari all' 80 % dei costi ammissibili, per interventi di prevenzione da attacchi di fitopatie.

L'importo massimo concedibile è pari ad € 150.000,00 per beneficiario, mentre l'importo minimo ammissibile è pari ad € 10.000,00 per beneficiario.

Di seguito si riportano i tetti di spesa con le relative aliquote di sostegno:

Beneficiari	Spesa minima per intervento	Spesa massima ammissibile per socio	Aliquota	Spesa massima per intervento
Imprenditori agricoli singoli	10.000,00		80%	150.000,00
Imprenditori agricoli associati	10.000,00	150.000,00	80%	600.000,00

Per le domande presentate da agricoltori in forma associata, tali massimali sono da intendersi riferiti ad ogni impresa agricola socia, che partecipa all'investimento.

14. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Fermo restando gli impegni sottoscritti dal beneficiario con la presentazione della domanda di sostegno, in generale gli impegni sono distinti in essenziali ed accessori ed implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale del contributo. Tali impegni saranno riportati nel provvedimento di concessione del contributo.

La decadenza non si determina nel caso in cui intervengano cause di forza maggiore.

14.1 Impegni essenziali

Il beneficiario con la sottoscrizione della domanda di sostegno è tenuto, nei cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale, ad osservare i seguenti impegni e obblighi:

- non apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione/investimento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- non cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata, il bene realizzato con il contributo pubblico ricevuto;
- non alterare la natura o le condizioni di esecuzione e non conferire un indebito vantaggio ad una impresa o a un Ente pubblico;
- non cambiare l'assetto proprietario, ovvero non cessare o rilocalizzare una attività produttiva al di fuori della Sicilia;
- mantenere la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'ottenimento dei benefici, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli;
- comunicare tempestivamente all'Ufficio che ha concesso e liquidato l'aiuto ogni variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento;
- per le aziende di produzione vivaistica, mantenimento dell'autorizzazione all'attività vivaistica rilasciata al beneficiario ai sensi della normativa vigente;

• mantenimento della destinazione alla produzione di piante vive delle strutture serricole oggetto di adeguamento.

Il mancato rispetto di anche uno degli impegni essenziali comporta la decadenza totale del contributo, con recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute dall'Amministrazione.

14.2 Impegni accessori

Con riferimento alle fitopatie, costituisce impegno accessorio per i beneficiari il regolare pagamento delle pertinenti tariffe fitosanitarie obbligatorie, nonché il rispetto della normativa fitosanitaria, **per almeno 5 anni** dalla data di accertamento finale dell'investimento effettuato.

15. MODALITA' DI ATTIVAZIONE E ACCESSO ALLA SOTTOMISURA

La sottomisura è attivata tramite procedura valutativa a "bando o avviso pubblico". Il sostegno alle imprese potrà esplicitarsi, a discrezione dell'Amministrazione, attraverso l'indizione di distinte procedure a bando e relative graduatorie, a seconda che si tratti di avversità biotiche (fitopatie) o avversità abiotiche. All'interno di ciascuna procedura, le singole domande di aiuto saranno finanziate dall'Amministrazione, sulla base dell'ordine cronologico di rilascio informatico, previa applicazione dei criteri di selezione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

16. DOMANDA DI SOSTEGNO

16.1 Termini di presentazione

I termini di presentazione delle domande di sostegno saranno indicati nei rispettivi bandi o avvisi pubblici della sottomisura 5.1.

16.2 Modalità di presentazione

Per l'adesione al regime di sostegno dovrà essere presentata apposita istanza on-line e cartacea con le modalità indicate nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020.

La domanda di sostegno dovrà essere presentata, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'Amministrazione, esclusivamente tramite il portale SIAN e imputata informaticamente a: Regione Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura - Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio (dove ricade la maggiore superficie aziendale in termini di SAU).

La sottoscrizione del modello di domanda, con firma digitale e/o sul cartaceo con firma autenticata nei modi di legge, esplicita la volontà del richiedente ad accedere ai regimi di aiuto attivati con le misure del PSR, utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale.

La stampa definitiva della domanda di sostegno rilasciata dal SIAN e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, deve essere presentata, unitamente ad una copia della stessa completa degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale ed entro i 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico, all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea-Dipartimento Agricoltura - Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio.

Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: "PSR Sicilia 2014-2020 – Domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 5.1 - Azioni di prevenzione" e gli estremi del soggetto richiedente. La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, tramite il servizio Poste Italiane o tramite operatori postali abilitati a svolgere tale servizio ed in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

La domanda consegnata a mano o tramite corriere autorizzato potrà essere accettata fino al decimo giorno lavorativo successivo all'inoltro telematico. Pertanto, la domanda pervenuta oltre i suddetti termini, non sarà presa in considerazione e sarà considerata irricevibile. Per le domande consegnate a mano o tramite corriere autorizzato, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data di consegna.

Ove, per motivi non imputabili al beneficiario e/o al soggetto delegato alla compilazione della domanda (CAA, Professionisti), la domanda venisse presentata oltre i termini, la stessa potrà essere accolta con ritardo consentito esclusivamente se le cause sono attribuibili ad un malfunzionamento del sistema informativo SIAN, opportunamente e puntualmente documentate e segnalate dai soggetti abilitati a mezzo mail o PEC alla struttura di supporto dell'Autorità di Gestione ed all'ufficio competente a ricevere la domanda, entro i termini di scadenza previsti dal bando. Non potranno in nessun caso essere accolte segnalazioni generiche di malfunzionamento del sistema informativo. Saranno, altresì, ritenute irricevibili le istanze eventualmente trasmesse prima dei termini dell'apertura del bando (data di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato: www.psrsicilia.it).

Le domande di sostegno, ai sensi dell'art. 4 del reg. (UE) n. 809/2014, possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi, come definiti al par. 2.3 delle Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali", quali:

• errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati opportunamente documentati dal beneficiario a dimostrazione che l'errore commesso sia classificabile come "palese".

Non sono considerati in ogni caso errori palesi:

- errata indicazione del CUAA;
- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di sostegno;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale:
- mancata presentazione dei documenti previsti dal bando e/o dalle disposizioni specifiche,

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario, mediante domanda correttiva, che deve essere presentata prima della comunicazione relativa alla formulazione ed all'approvazione dell'elenco provvisorio. Ove il sistema informativo SIAN non sia ancora predisposto alla compilazione della domanda correttiva, la stessa dovrà essere presentata su supporto cartaceo all'ufficio competente per l'istruttoria della domanda di sostegno.

Si ribadisce che la domanda di sostegno cartacea debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente, dovrà pervenire completa della documentazione riportata nei successivi paragrafi all'Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio, pena la non ricevibilità o l'inammissibilità della stessa.

16.3 - Documentazione essenziale comune per tutte le avversità da allegare perentoriamente alla presentazione della domanda di aiuto

Tutta la documentazione presentata, dovrà essere datata anteriormente alla data di rilascio informatico della domanda di aiuto. Inoltre, si precisa che la documentazione tecnica a corredo della

domanda di aiuto dovrà essere sottoscritta dalla ditta richiedente e da un tecnico abilitato all'esercizio della professione. Alla domanda cartacea debitamente compilata dovrà essere allegata, **pena l'esclusione**, la documentazione in duplice copia di seguito precisata:

- 1. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente, in qualità di titolare/rappresentante legale.
- 2. Scheda del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda, opportunamente validata dal responsabile del CAA di riferimento.
- 3. Dichiarazione del richiedente di essere a conoscenza delle disposizioni, delle condizioni e degli obblighi contenuti nelle disposizioni generali, nelle disposizioni specifiche e nel bando.
- 4. Autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l'investimento, ove pertinente, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente.
- 5. Contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista, corredato dal preventivo del compenso professionale come previsto dall'art. 9 della Legge 24.3.2012 n. 27.
- 6. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) o certificazione della destinazione urbanistica riguardante tutte le superfici oggetto di investimento, con l'indicazione di tutti i vincoli gravanti sul fondo.
- 7. Estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi di prevenzione in originale o in copia autenticata dal tecnico progettista.
- 8. Planimetria generale dell'azienda su base catastale riportante l'ubicazione delle colture praticate, delle strutture e delle opere da realizzare o delle serre oggetto d'interventi di prevenzione;
- 9. Elaborati grafici delle opere da realizzare (piante, sezioni e prospetti) in scala adeguata e corredata da particolari costruttivi, debitamente quotata, con apposto timbro, data e firma del progettista (ove pertinenti).
- 10. Computo metrico estimativo redatto sulla base del Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura e nel settore forestale, vigente nella Regione Siciliana, con precisi riscontri negli elaborati grafici del progetto, distinto per categoria di opere con riferimento alle voci di costo degli investimenti proposti.
- 11. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio attività, eventuali titolari di cariche o qualifiche) e che non risulta pendente alcun procedimento per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 159/2011 e che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159/2011.
- 12. Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49 comma 5 della L.R. n. 13/86.
- 13. Scheda di auto-valutazione per l'attribuzione del punteggio, allegata alla domanda.
- 14. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito così come individuata nelle tabelle criteri di selezione.
- 15. Patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario.

16. Dichiarazione di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici.

16.4 - Documentazione essenziale per le sole avversità abiotiche

Ove non pertinente produrre in allegato alla domanda apposita dichiarazione di non pertinenza con motivazione.

- 1. Copia della richiesta di permesso di costruire o altro titolo abilitativo (SCIA, CIL, CILA) riportante gli estremi di registrazione al protocollo del Comune competente oppure attestazione del Comune o dichiarazione del Professionista che per la realizzazione di tali investimenti o opere non necessita di alcuna autorizzazione.
- 2. Copia del progetto presentato all'autorità competente, oggetto del titolo abilitativo (elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi, documentazione fotografica, con particolare riferimento alla zona di intervento e pianta con coni visivi, e ogni elaborato obbligatorio riscontrabile dal quadro riepilogativo della documentazione obbligatoria per la presentazione del titolo abilitativo).
- 3. Relazione idro-geologica.
- 4. Relazione tecnica-agronomica, redatta da un tecnico agricolo abilitato, con descrizione analitica:
 - dell'azienda, con particolare riferimento allo stato di manutenzione delle colture/strutture;
 - delle condizioni di rischio potenziale, specificando la tipologia di avversità da prevenire;
 - degli interventi di prevenzione da effettuare e la relativa localizzazione.
- 5. N. 3 preventivi di spesa forniti da ditte indipendenti in concorrenza per gli "investimenti materiali" con le modalità indicate nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020 (punto 6.1 e 6.2), vigente al momento dell'emanazione del bando, ove pertinente.
- 6. Copia della richiesta di nulla osta all'Amministrazione forestale per le zone a vincolo idrogeologico; al riguardo si segnala che il Comando del Corpo Forestale, con Decreto Assessoriale pubblicato sul sito dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente, ha approvato le "Nuove direttive unificate per il rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta al vincolo idrogeologico in armonia con il Piano di assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- 7. Copia della richiesta del parere al Distretto idrografico ove pertinente.
- 8. Copia della richiesta di Valutazione di incidenza, Valutazione di impatto ambientale, delle autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli Enti competenti per gli interventi ricadenti nelle aree Natura 2000, parchi, riserve, vincolo idrogeologico, paesaggistico e ambientale.
- 9. Copia della richiesta autorizzazione/concessione riportante gli estremi dell'avvenuta presentazione del progetto all'Ufficio del Genio Civile, per gli interventi che lo richiedono, ovvero dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato che non sono previsti interventi che richiedono l'attivazione di specifiche procedure autorizzative.
- 10. Copia della richiesta di Nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile, ove pertinente, ai sensi degli artt. 17 e 18 Legge 64/74 per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici, ai sensi dell'art. 4 della Legge 1086/71, riportante gli estremi dell'avvenuta presentazione all'Ufficio.
- 11. Copia della richiesta di nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali per il vincolo paesaggistico e/o archeologico. Per quanto riguarda le aree soggette a vincolo

paesaggistico, si rimanda al Protocollo d'intesa all'uopo stipulato da questa Amministrazione, in data 01/08/2016 con l'Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell'identità Siciliana, pubblicato in data 14/09/2016 sul sito www.psr.sicilia.it nella sezione news.

16.5 - Documentazione essenziale per le sole avversità abiotiche da presentare, ove pertinente e necessaria, entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Ove non pertinente produrre in allegato alla domanda apposita dichiarazione di non pertinenza con motivazione.

- 1. Permesso di costruire o altro titolo abilitativo.
- 2. Autorizzazione/concessione del Genio Civile competente, relativa agli interventi che lo richiedono.
- 3. Nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile, ove pertinente, ai sensi degli artt. 17 e 18 Legge 64/74 per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici, ai sensi dell'art. 4 della Legge 1086/71.
- 4. Valutazione di incidenza, Valutazione di impatto ambientale, Autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli Enti competenti per gli interventi ricadenti nelle aree Natura 2000, parchi, riserve, vincolo idrogeologico, paesaggistico e ambientale.
- 5. Copia dei contratti di affitto (stipulato a norma e per gli effetti della L. 3 maggio 1982, n. 203) e/o comodato, sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l'azienda, la data di scadenza degli stessi contratti deve essere di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel contratto di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità dello stesso, in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto. Sono esclusi i contratti di affitto o comodato la cui data di scadenza non copre il periodo di 10 anni e i contratti resi in forma verbale o unilaterale. Nel caso di contratti già stipulati, gli stessi dovranno essere prorogati e/o modificati al fine del rispetto dei predetti requisiti e dovrà essere conseguentemente adeguato il relativo fascicolo aziendale.
- 6. Nulla osta dell'Amministrazione forestale per le zone a vincolo idrogeologico; al riguardo si segnala che il Comando del Corpo Forestale, con Decreto Assessoriale pubblicato sul sito dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente, ha approvato le "Nuove direttive unificate per il rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta al vincolo idrogeologico in armonia con il Piano di assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- 7. Nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali per il vincolo paesaggistico e/o archeologico. Per quanto riguarda le aree soggette a vincolo paesaggistico, si rimanda al Protocollo d'intesa all'uopo stipulato da questa Amministrazione, in data 01/08/2016 con l'Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell'identità Siciliana, pubblicato in data 14/09/2016 sul sito www.psr.sicilia.it nella sezione
- 8. Dichiarazione tempo massimo di esecuzione dei lavori con cronoprogramma.

16.6 - Documentazione essenziale per le sole avversità biotiche (fitopatie)

- 1. Relazione tecnica-agronomica, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, che dovrà evidenziare gli aspetti fitosanitari riguardanti le scelte progettuali, con particolare riferimento al rischio fitosanitario relativo alla produzione aziendale, nonché alle modalità di prevenzione adottate con l'investimento.
- 2. Attestazione di rischio fitosanitario per le colture presenti nelle superfici agricole interessate all'investimento, rilasciata dal competente Ufficio di zona del Servizio

- Fitosanitario Regionale (tale attestazione non è necessaria per le colture localizzate all'interno di aree ufficialmente delimitate dal Servizio Fitosanitario).
- 3. N. 3 preventivi di spesa forniti da ditte indipendenti e in concorrenza per gli "investimenti materiali" con le modalità indicate nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020 (punto 6.1 e 6.2), vigente al momento dell'emanazione del bando.
- 4. Per i soli vivaisti, copia conforme dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica (Dlgs.vo. n. 214/2005 e D.M. 12/9/2009) o dichiarazione con gli estremi della stessa.
- 5. Per l'adeguamento delle strutture serricole, progetto firmato da un tecnico abilitato.

16.7 - Documentazione essenziale per le sole avversità biotiche da presentare, ove pertinente e necessaria, entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva

1. Copia dei contratti di affitto (stipulato a norma e per gli effetti della L. 3 maggio 1982, n. 203) e/o comodato, sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l'azienda, la data di scadenza degli stessi contratti deve essere di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel contratto di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità dello stesso, in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto. Sono esclusi i contratti di affitto o comodato la cui data di scadenza non copre il periodo di 10 anni e i contratti resi in forma verbale o unilaterale. Nel caso di contratti già stipulati, gli stessi dovranno essere prorogati e/o modificati al fine del rispetto dei predetti requisiti e dovrà essere conseguentemente adeguato il relativo fascicolo aziendale.

16.8 - Documentazione essenziale per le Società/Associazioni/Cooperative

Per le Società, Associazioni e Cooperative, oltre alla documentazione pertinente di cui al precedente paragrafo, dovranno essere allegati alla domanda cartacea, **pena l'esclusione**:

- a) Copia dell'atto costitutivo e statuto vigente.
- b) Dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio dell'attività, titolari di cariche o qualifiche, ecc.);
- c) Copia dell'attestato d'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative rilasciato dalla CCIAA competente di cui al DM 23/06/2004 (ove pertinente).
- d) Copia dell'attestato di revisione in corso di validità (per le società cooperative)
- e) Dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/associazione/ cooperativa, attestante che l'Ente non si trova in stato fallimentare.
- f) Elenco nominativo complessivo dei soci aggiornato con rispettivi dati anagrafici (Cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale o P. IVA), a firma del rappresentante legale.
- g) Copia della delibera dell'organo competente della cooperativa/società/associazione di approvazione dell'iniziativa, di condivisione delle finalità oggetto della sottomisura 5.1, di delega del rappresentante legale a presentare domanda di sostegno; che per gli stessi interventi non sono state chieste, né saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionale e comunitari; di assumere l'impegno nei cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno o aiuto ad osservare gli impegni e gli obblighi

riportati al precedente punto 12 "Impegni ed obblighi dei beneficiari" e assumere ogni responsabilità conseguente, nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

- h) Bilanci degli ultimi tre anni di esercizio o documentazione equipollente. Per le società di recente costituzione devono essere consegnati, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i bilanci delle annualità disponibili. Il bilancio dell'ultimo anno deve essere consegnato prima dell'autorizzazione della prima forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo). I bilanci dovranno essere corredati dall'attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. In caso di imprese impossibilitate alla presentazione dei bilanci, in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente. Deroghe sono previste anche nel caso di imprese di nuova costituzione. Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali di apposito documento con il quale si certifichi che non sussistono, per l'impresa, condizioni economiche e finanziarie anomale. Tale documento dovrà essere sottoscritto da una società di revisione dei bilanci, nel caso in cui l'impresa disponga di bilanci certificati ovvero dal presidente del collegio sindacale, se presente nell'ambito degli organi societari, ovvero dal revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi.
- 16.9 Documentazione essenziale specifica per gli Enti pubblici (in aggiunta alla documentazione essenziale sopra descritta secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio).
 - 1. Delibera/Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o altro organo competente di approvazione dell'iniziativa, di condivisione delle finalità oggetto della sottomisura 5.1; delega al rappresentante legale per presentare domanda di sostegno e assumere ogni responsabilità conseguente, nei confronti dell'Amministrazione Regionale; che per gli stessi interventi non sono state chieste, né saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionale e comunitari.
 - 2. Provvedimento amministrativo di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, così come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
 - 3. Provvedimento amministrativo di incarico del progettista delle opere e relativa documentazione dell'iter adottato, così come previsto dall'art. 24 del D.Lgs 50/2016;
 - 4. Provvedimento amministrativo a firma del RUP, di approvazione del progetto e del relativo quadro economico.

16.10 – Ulteriore documentazione da produrre ove pertinente

- Comunicazione di cui al DDG n. 61 del 17/01/2007 relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101 lett. a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e da piccole aziende agroalimentari.
- Certificazione aggiornata riguardante la profilassi di Stato.
- Documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari.
- Copia dichiarazione superfici vitate AGEA in presenza di vigneti ad uva da vino (Mod B1) e dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alla regolarità dell'impianto del vigneto,

rispetto alle normative comunitarie, nazionale e regionale. In presenza di vigneti impiantati dopo il 1987, autocertificazione con indicazione delle autorizzazioni al reimpianto utilizzate o decreto di regolarizzazione rilasciati dall'Ispettorato dell'Agricoltura competente.

17. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il procedimento amministrativo per la gestione delle domande di sostegno è indicato nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020 (punti 2.4 e 2.5) vigenti al momento dell'emanazione del bando.

A seguito della presentazione della domanda di sostegno, il Dirigente Responsabile dell'Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio procederà alla nomina di una o più Commissioni di valutazione che provvederanno all'esame di ricevibilità e di ammissibilità, alla valutazione e alla formulazione della graduatoria delle iniziative progettuali. Al fine di rispettare la tempistica prevista, sulla base del numero di istanze presentate, la Commissione potrà essere articolata anche in sottocommissioni.

Si riportano in sintesi le seguenti fasi endoprocedimentali.

17.1 Ricevibilità

La fase della ricevibilità consiste nella verifica:

- 1. modalità e tempi di presentazione della domanda;
- 2. della completezza dei dati sulla domanda compresa la sottoscrizione della stessa;
- 3. della presenza della documentazione essenziale.

L'assenza di uno dei suddetti requisiti comporterà la non ricevibilità della domanda di sostegno. Le domande ritenute ricevibili saranno sottoposte alla successiva fase di ammissibilità.

17.2 Ammissibilità

La fase dell'ammissibilità consiste nella verifica:

- dei requisiti di accesso e di ammissibilità del soggetto richiedente.

In particolare i soggetti richiedenti devono dimostrare, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- essere iscritto all'Anagrafe delle Aziende agricole istituita ai sensi del D.P.R. n. 503/1999 ed essere in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato;
- condurre l'impresa agricola in qualità di proprietario e/o affittuario e/o comodatario;
- le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di sostegno, per una durata di 10 anni. A tal fine gli imprenditori agricoli devono essere titolari di regolare titolo di possesso;
- non essere in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- presentare un progetto definitivo, che contenga al suo interno ogni dettaglio dei lavori da realizzare, il relativo costo previsto, con cantierabilità immediata ovvero dimostrata non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della determina dirigenziale che approva la graduatoria unica regionale dei progetti ammissibili a finanziamento;
- possedere i requisiti specifici alla tipologia di intervento di cui al sopracitato paragrafo 6.

Inoltre dovrà essere accertata dal soggetto incaricato dell'istruttoria di ammissibilità la rispondenza degli investimento proposto agli obiettivi e alle finalità previste dalla sottomisura 5.1 e la rispondenza della qualità e del contenuto (validità tecnica) della documentazione allegata alla domanda di sostegno a quanto richiesto dalle presenti disposizioni.

Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte alla successiva fase di valutazione e attribuzione del punteggio.

17.3 Valutazione

La fase di valutazione consiste nella verifica del punteggio, delle eventuali priorità a parità di punteggio eventualmente spettante sulla base dei criteri di selezione, con riguardo anche al conseguimento del punteggio minimo di ammissibilità in graduatoria.

Le domande di sostegno verranno posizionate in graduatoria in ordine al punteggio/priorità attribuita.

17.4 Formulazione della graduatoria

A seguito degli esiti delle attività di cui ai punti precedenti verranno definiti i seguenti elenchi:

- domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio;
- domande di sostegno non ricevibili con i motivi della non ricevibilità;
- domande di sostegno non ammissibili con i motivi della non ammissibilità;
- domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo.

Gli elenchi provvisori delle domande ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle non ricevibili e non ammissibili, con indicazione delle motivazioni di non ricevibilità o non ammissibilità, approvate con provvedimento del responsabile della attuazione della misura/sottomisura saranno pubblicati con valore legale nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, nella sezione AREE TEMATICHE, SERVIZI A SUPPORTO DELLE IMPRESE, DANNI IN AGRICOLTURA, ATTUAZIONE SOTTOMISURA 5.1 DEL PSR SICILIA 2014-2020 e sul sito dedicato http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ e verranno affissi per 30 giorni all'albo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nonché presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico della sede centrale e/o delle sedi periferiche dello stesso Assessorato, al fine di consentire agli interessati di potere presentare eventuali memorie difensive.

La pubblicazione nel predetto sito istituzionale degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio ottenuto a seguito della valutazione o di avvio del procedimento di esclusione.

Tutti gli interessati, entro i successivi 30 giorni, della predetta data di pubblicazione degli elenchi provvisori potranno richiedere, agli Uffici istruttori preposti "Ispettorati dell'Agricoltura", con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione, di non ricevibilità o non ammissibilità della domanda di sostegno.

Nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie o compatibilmente con il numero delle istanze e con i tempi necessari per l'eventuale riesame e valutazione, gli Uffici preposti provvederanno all'elaborazione degli elenchi definitivi "ammesse, escluse, non ricevibili e non ammissibili" formulati su base Regionale con le indicazioni del punteggio attribuito e delle motivazioni di non ricevibilità o non ammissibilità. Per le istanze che a seguito di riesame da "non ricevibili" vengano considerate "ammissibili" e, quindi, sottoposte a valutazione, in caso di mancata conferma del punteggio auto attribuito, l'Amministrazione, indicandone i motivi, informerà il richiedente, il quale potrà controdedurre entro e non oltre 10 giorni dalla notifica di detta comunicazione. L'inserimento nell'elenco definitivo delle domande ammesse non comporta per i titolari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere all'eventuale concessione del sostegno

in seguito alla definizione dell'istruttoria delle stesse istanze, e comunque sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista.

La pubblicazione degli elenchi regionali nella GURS assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio ottenuto di archiviazione per le istanze escluse "non ricevibili/non ammissibili", nonché di conclusione del procedimento amministrativo.

17.5 Provvedimenti di concessione dell'aiuto

Sulle domande di sostegno ammesse collocatesi utilmente in graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili, gli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio provvederanno ad effettuare l'istruttoria tecnico-amministrativa "definizione del procedimento istruttorio e determinazione della spesa ammissibile", nonché, ove ritenuto necessario, i sopralluoghi aziendali.

In sintesi l'istruttoria riguarderà:

- la verifica (rispondenza e idoneità) della documentazione
- l'analisi tecnico economica del progetto;
- l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario.

A chiusura dell'istruttoria i medesimi Ispettorati emetteranno, in caso di esito positivo, il provvedimento di concessione del sostegno che verrà notificato al beneficiario riportante in sintesi almeno i seguenti elementi:

- gli investimenti ammessi e i relativi importi di spesa ammissibili al finanziamento;
- i tempi di realizzazione delle opere;
- gli impegni e le prescrizioni;
- i riferimenti per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, s.a.l. e saldo);
- le modalità di erogazione del contributo;
- i riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni;
- i riferimenti per la presentazione della domanda di proroga o di variante.

18. DOMANDA DI PAGAMENTO

18.1 Modalità di presentazione

Le domande di pagamento, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) e disponibile mediante il portale SIAN.

Le domande di pagamento così come restituite dal SIAN devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, all'Ufficio provinciale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura competente per territorio entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico con le medesime modalità previste per la trasmissione della domanda di sostegno

Nel plico dovrà essere riportata la dicitura "PSR Sicilia 2014-2020 – Domanda di pagamento a valere sulla sottomisura **5.1** "Azioni di prevenzione" e gli estremi del soggetto richiedente. La domanda di pagamento finale va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nell'atto di concessione dell'aiuto.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare la verifica:

- a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

L'Amministrazione, in fase di verifica amministrativa annullerà tutti gli originali dei documento giustificativi di spesa, con il timbro "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014/2020. Sottomisura 5.1", trattenendo copia conforme all'originale.

I controlli amministrativi comprendono **procedure intese a evitare doppi finanziamenti** irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute il funzionario incaricato all'accertamento potrà richiedere ogni altra documentazione ritenuta utile.

Per le operazioni di pagamento relative alla sottomisura di cui alle presenti disposizioni, **non è necessaria l'apertura del** "conto corrente dedicato".

18.2 Anticipo

I beneficiari del sostegno della sottomisura 5.1 possono richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo pubblico per l'investimento. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 100% dell'anticipo concesso.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" sul portale SIAN. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso rende noti; la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa verrà svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione considerata. Altre indicazioni sono riportate nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020 (punto 3.2).

18.3 Tempi di esecuzione

La realizzazione degli interventi deve essere completata entro il termine massimo di 24 mesi, dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo.

Esclusivamente per gli investimenti concernenti i soli impianti di prevenzione con reti antinsetto, la realizzazione degli interventi deve essere completata entro il termine massimo di 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo.

18.4 Stato avanzamento lavori

I beneficiari del sostegno possono richiedere l'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per attività parzialmente eseguite.

La "domanda di pagamento" rilasciata informaticamente sul portale SIAN, la cui stampa dovrà essere inoltrata all'Ufficio provinciale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura competente per territorio con le medesime modalità previste per la trasmissione della domanda di sostegno, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento dell'investimento, a firma del tecnico progettista e del soggetto beneficiario;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari o assegni bancari negoziati, estratti conto) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. Le fatture quietanzate dovranno essere presentate in originale.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario.

Possono essere presentati uno o più stati di avanzamento, fermo restando che l'acconto erogato a fronte delle richieste di pagamento non può superare il 90% del contributo concesso, comprensivo dell'eventuale anticipazione erogata.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento sarà effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata, della conformità dell'operazione realizzata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno e della congruità delle spese dichiarate in riferimento allo stato di avanzamento delle attività realizzate.

L'Ufficio istruttore in fase di verifica amministrativa annullerà tutti gli originali dei documento giustificativi di spesa, con il timbro "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" trattenendo copia conforme all'originale. I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti.

L'Amministrazione erogherà stati di avanzamento in funzione della completezza delle azioni rendicontate.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Altre indicazioni sono riportate nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020, vigenti al momento dell'emanazione del bando.

18.5 Saldo

La domanda di pagamento del saldo finale va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nell'atto di concessione del sostegno.

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. Di seguito si riporta la documentazione specifica da presentare, ove pertinente, in duplice copia per la rendicontazione finale delle attività che è la seguente:

- 1. relazione tecnica sullo stato di attuazione dell'iniziativa progettuale, comprendente anche eventuali varianti non sostanziali apportate specificandone le motivazioni;
- 2. computo metrico consuntivo "Contabilità dei lavori" (le voci di spesa devono essere riportate nello stesso ordine del progetto approvato, nonché riportare il riferimento della relativa fattura o documento fiscalmente valido giustificativo di spesa);
- 3. elaborati tecnici relativi a tutte le opere realizzate (piante, prospetti, sezioni), ove pertinenti;
- 4. dichiarazione del tecnico progettista e/o direttore dei lavori resa ai sensi dell'art. 49 L.R. 13/86 attestante:
 - la corrispondenza tra la contabilità dei lavori, opere realizzate e giustificativi di spesa;
 - che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
 - che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relative alle opere documentate sono stati acquistati ed installati nell'azienda allo stato "Nuovi di fabbrica";
 - che la documentazione di spesa allegata è regolarmente intestata e che si riferisce a spese sostenute unicamente all'iniziativa progettuale oggetto di finanziamento;
 - che le fatture regolarmente quietanzate riportano le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura;
- 5. dichiarazione d'impegno da parte del beneficiario a ripristinare nel corso del periodo vincolativo (nei 5 anni successivi a decorrere dal provvedimento di concessione del contributo) le opere oggetto di

- finanziamento (impianti, macchinari, attrezzature, nonché le opere edili), nel caso di incendio e furto delle stesse:
- 6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario attestante che per le stesse opere non sono stati concessi contributi o mutui a tasso agevolato;
- 7. elenco delle fatture e/o altri titoli di spesa, riportanti i seguenti estremi (numero, data, nominativo del fornitore, descrizione della fornitura, imponibile in euro, iva e importo totale);
- 8. fatture in originale quietanzate (le fatture devono riportare la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura, le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e/o telaio per le macchine e attrezzature; in caso contrario il fornitore deve produrre apposita dichiarazione); le fatture relative agli onorari di professionisti o consulenti dovranno essere accompagnate dalle parcelle redatte ai sensi del D.M. 140/2012;
- 9. copia autenticata del libro I.V.A. relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto dell'investimento, ove pertinente;
- 10. quietanza liberatoria dei fornitori, redatte sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, inerenti le fatture relative all'investimento dalla quale si evinca la data di avvenuto pagamento, la modalità di pagamento, la negoziazione o transazione degli assegni e la dichiarazione dalla quale si rilevi che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, né che sui beni forniti gravi alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione e che gli stessi non abbiano nulla a pretendere;
- 11. bonifici o ricevute bancarie e/o bollettini o vaglia postali e/o copie assegni (modalità di pagamento previste al punto 5.1 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali Parte Generale PSR Sicilia 2014/2020;
- 12. estratti del conto corrente attestanti i movimenti effettuati (pagamenti o negoziazione assegni);
- 13. certificato di conformità rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art. 28 Legge 64/74, ove pertinente;
- 14. collaudo statico ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, ove pertinente;
- 15. certificazione ai sensi della legge 46/90 e s.m.i. per gli impianti realizzati (elettrici ed altri), ove pertinente;
- 16. certificato prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF., ove pertinente;
- 17. autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ove pertinente;
- 18. certificato di agibilità rilasciato dal Comune, ove pertinente;
- 19. certificazione e/o autorizzazioni sanitarie alla lavorazione dei prodotti, ove pertinente;
- 20. certificazione, rilasciata dal fornitore, di conformità ai preventivi approvati e alle norme CE per le macchine e attrezzature e per gli impianti tecnici e tecnologici, nonché attestazione che le macchine e gli impianti sono nuovi di fabbrica e di prima installazione, ove pertinente;
- 21. autorizzazione del Genio Civile, in corso di validità, per l'utilizzazione delle acque (rinnovo attingimento), ove pertinente;
- 22. dichiarazione del direttore dei lavori circa la rispondenza delle opere realizzate non visibili e non ispezionabili con la contabilità dei lavori, ove pertinente;
- 23. dichiarazione del direttore dei lavori sulla data di inizio e di fine lavori (per gli investimenti materiali);
- 24. verbale pesatura dei profilati metallici, ove pertinente;
- 25. attestazione di garanzia pluriennale relativamente al materiale utilizzato per la copertura delle colture, ove pertinente;
- 26. delibera del Consiglio di Amministrazione (o autorizzazione da parte dei soci in caso di società semplici) con la quale si autorizza il Legale Rappresentante a riscuotere il contributo, ove pertinente;
- 27. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'iscrizione nel registro delle Imprese Agricole della CCIAA (il certificato di iscrizione al registro delle Imprese Agricole della CCIAA sarà acquisito dall'Ufficio istruttore);

28. documentazione fotografica inerente gli investimenti realizzati anche delle varie fasi per gli interventi non visibili a lavoro ultimato.

La suddetta documentazione tecnico-contabile dovrà essere redatta e sottoscritta da tecnici abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali, nonché dal soggetto richiedente.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario, per l'espletamento del procedimento istruttorio.

Le relative fatture o documenti giustificativi per essere ammissibili al pagamento devono essere emessi entro il termine previsto per esecuzione dei lavori; inderogabilmente i pagamenti devono essere completati entro il termine previsto dei 60 giorni per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul sistema SIAN e comunque entro la data di presentazione della stessa domanda, dimostrando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

L'ufficio istruttore competente, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda cartacea di pagamento finale, provvede a:

- a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

La verifica consiste nel controllo di tutta la documentazione al fine di accertare che il beneficiario abbia realmente sostenuto le spese rendicontate.

Devono essere verificati anche i tempi di realizzazione dell'investimento e di effettuazione della spesa con particolare riferimento alle date di presentazione delle domande di pagamento ed ai termini indicati negli atti di concessione.

L'Ufficio istruttore in fase di verifica amministrativa annullerà tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, con il timbro "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici", trattenendo copia conforme all'originale. I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti.

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di sopralluoghi (100% - visita sul luogo dell'operazione, salvo i casi previsti dal Par. 5 dell'art. 48 del reg. (UE) n. 809/2014) per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

La verifica è eseguita confrontando nel caso di macchinari o attrezzature, la corrispondenza di quanto ammesso a finanziamento con quanto effettivamente acquistato; in caso di strutture o impianti occorre accertare la corrispondenza delle dimensioni e delle caratteristiche tipologiche della struttura realizzata con il progetto approvato.

Infine, l'Ufficio istruttore dovrà verificare la conformità dell'investimento realizzato con quello ammesso e che sia funzionale e funzionante; in caso di parziale realizzazione dell'investimento, verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria e della relativa ammissibilità a finanziamento.

Altre indicazioni sono riportate nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte Generale PSR Sicilia 2014/2020 (punto 3.4).

Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale applicazione delle griglie di riduzione o esclusione.

19. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Sono ammesse le varianti in corso d'opera nel rispetto di quanto stabilito al par. 5.7 *Varianti in corso d'opera*, delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte Generale PSR Sicilia 2014/2020", emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/206 e successive modifiche ed integrazioni.

L'importo delle varianti non può superare il 30% della spesa complessiva del progetto inizialmente approvato.

Non costituiscono varianti le seguenti modifiche, apportate in fase di realizzazione degli investimenti:

- modifica delle tipologie dei materiali di copertura delle strutture serricole, qualora tecnicamente e/o economicamente giustificata;
- variazione delle dimensioni della maglia delle reti antinsetto, a condizione dell'osservanza di quanto prescritto al precedente paragrafo 9.2.

Non sono previste proroghe, se non quelle consentite dai casi di forza maggiore previsti dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013. La proroga, se sussistono le condizioni può essere concessa per un periodo non superiore a sei mesi.

20. CONTROLLI E SANZIONI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti sullo stato di realizzazione dei lavori anche in corso d'opera, per verificare l'andamento degli stessi secondo il **cronoprogramma di massima previsto di 24 mesi e** le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione.

In caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si procederà alla riduzione o alla esclusione dello stesso, proporzionatamente alla irregolarità commessa.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, per ogni infrazione si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per la sottomisura 5.1 a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata.

Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l'applicazione delle sanzioni, relative alle infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, nelle more dell'adozione di apposito provvedimento che disciplina le griglie da applicare alla sottomisura, si applicano le norme comunitarie e quanto disposto con D.M. 18 gennaio 2018 "Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale pubblicato sulla GURI n. 80 del 6 aprile 2018. Con successivi atti e prima dell'emanazione dei decreti di concessione a valere sulla sottomisura 5.1 del PSR Sicilia 2014/2020, l'Amministrazione con proprio provvedimento procederà alla classificazione delle inadempienze, riduzioni, esclusione o revoche dei contributi concessi in conformità alle normative vigenti.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si fa riferimento al PSR Sicilia 2014 -2020, alle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 emanate dall'Autorità di Gestione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Infine, si rappresenta che i dati personali ed aziendali in possesso di questa Amministrazione, acquisiti a seguito delle presenti disposizioni, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni.

Le presenti disposizioni attuative specifiche della sottomisura 5.1, saranno pubblicate nel sito ufficiale dell'Assessorato: www.psrsicilia.it con entrata in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto, con il quale si informa dell'avvenuta pubblicazione, nel citato sito assessoriale, delle presenti disposizioni attuative.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

La Regione Siciliana e i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati tratteranno i dati con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla legge e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

23. INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATTI

Per informazioni rivolgersi a: Regione Siciliana – Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale dell'agricoltura – Servizio 2 "Interventi Relativi alle Produzioni Agricole e Zootecniche", Viale della Regione Siciliana n. 2771 – 90145 agri.servizioproduzioni@regione.sicilia.it

Per supporto tecnico relativo agli interventi di prevenzione delle fitopatie rivolgersi a: Regione Siciliana – Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale dell'Agricoltura – Servizio 4 "Fitosanitario Regionale e Lotta alla Contraffazione" Viale della Regione Siciliana n. 2771 – 90145 mail : agri.serviziofitosanitarioregione.sicilia.it o agli Uffici fitosanitari competenti per zona.

F.to Il Dirigente Generale Carmelo Frittitta